

Legge 23 aprile 2009, n. 38
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
febbraio 2009, n. 11, recante "misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in
tema di atti persecutori"

SCOPO E OBIETTIVO

Lo stalking è entrato a far parte del nostro ordinamento con il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 38), che ha introdotto all'art. 612 bis c.p. il reato di "atti persecutori", espressione con cui si è tradotto il termine di origine anglosassone *to stalk*, (letteralmente "fare la posta"), con il quale si vuol far riferimento a quelle condotte persecutorie e di interferenza nella vita privata di una persona. Da un punto di vista etimologico il termine *stalk* è un termine proprio della caccia ed è variamente traducibile nella nostra lingua come "caccia in appostamento", "caccia furtiva", "pedinamento furtivo", "avvicinarsi furtivamente", "avvicinarsi di soppiatto". Il comportamento dello stalker anche definito molestatore assillante che si identifica in quello di un "cacciatore all'agguato" o di "chi avanza furtivamente, è, infatti, quello di seguire la propria vittima durante tutti i suoi movimenti ovvero in un insieme di comportamenti anomali e fastidiosi verso una persona, costituiti da comunicazioni intrusive (quali per esempio: telefonate e lettere anonime, sms, messaggi di posta elettronica, etc....) oppure da comportamenti volti a controllare la propria vittima (per esempio: pedinamenti, appostamenti, sorveglianza sotto casa o in qualsiasi luogo che sia frequentato abitualmente dalla vittima e che possono tradursi in violazione di domicilio, minacce di violenza, aggressioni, omicidio o tentato omicidio etc...). Il reato previsto e punito dall'art. 612 bis c.p. è stato inserito nel capo III del titolo XII, parte II del codice penale, nella sezione relativa ai delitti contro la libertà morale, subito dopo l'art. 612 che definisce il delitto di minaccia.

Affinchè si realizzi tale fattispecie delittuosa di stalking è necessario, in primo luogo, il ripetersi della condotta, ovvero gli atti e comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati, oltre che intenzionali e finalizzati alla molestia. Occorre, altresì, che i suddetti comportamenti abbiano l'effetto di provocare disagi psichici, timore per la propria incolumità e quella delle persone care, pregiudizio alle abitudini di vita. Lo scopo e l'obiettivo

della presente legge si sostanzia nella tutela delle vittime da tutti quegli atti persecutori che, proprio per la loro caratteristica di ripetitività e perduranza nel tempo provocano nelle persone colpite, stati di ansia e paura per la propria incolumità o le costringono ad alterare significativamente le proprie abitudini di vita. Tutela che, peraltro, può trovare applicazioni preventivamente già attraverso il c.d. istituto dell'ammonimento. La persona vittima di atti persecutori, prima e a prescindere dalla presentazione della querela, può richiedere alle autorità di pubblica sicurezza che l'autore delle persecuzioni sia ammonito, allo scopo di dissuaderlo dal proseguire nella condotta persecutoria.

SOGGETTI DESTINATARI

Le disposizioni contenute nella legge, oggetto della presente scheda, sono rivolte a qualsivoglia categoria di persona. Tutti possono, infatti, diventare vittime dello stalking e subire atti persecutori. Esistono, alcune categorie di persone che, probabilmente, sono maggiormente a rischio quali, a titolo esemplificativo, persone famose, ex partner e/o coloro che svolgono una professione "di aiuto": quindi medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali, ecc. Si rilevano vittime anche tra amici, conoscenti e colleghi di lavoro; in quest'ultima situazione la vicinanza e l'affiatamento professionale possono indurre lo stalker a fraintendere le intenzioni dell'altro. Va comunque ricordato che la grande maggioranza delle vittime è costituita da donne e che più della metà dei casi scaturisce da degenerazioni del rapporto di coppia, in cui a seguito della fine di una relazione uno dei due partner non accetta l'abbandono e la separazione, intraprendendo azioni di persecuzione nei confronti dell'ex-compagno. In tutte le situazioni sopra elencate, nonché in tutte quelle in cui si ravvisi tale fattispecie di reato, è la paura, il senso di colpa e il sentire la responsabilità di quanto accade, credere di "meritare" le molestie che gioca un ruolo importante nella vittima tanto da evitare di denunciare il persecutore.

PENE APPLICABILI

La legge in esame ha apportato rilevanti modifiche al Codice penale e di Procedura penale introducendo, in primo luogo, nel codice penale **l'articolo 612-bis, dal titolo "atti persecutori"**, che al comma 1 recita:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a

quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita »

La pena applicabile, nel caso in cui si realizzi la condotta in esame, può variare e andare da un minimo di sei mesi sino a quattro anni di reclusione. A ciò si aggiunge l'aumento di pena in caso di recidiva e l'applicazione di circostanza aggravanti se il fatto è commesso in danno di coniuge separato o divorziato o persona che è stata legata da relazione affettiva; se il fatto è commesso in danno di minore, di persona in gravidanza, di persona disabile; se il fatto è commesso con armi o da persona travisata. Se il molestatore si spinge fino all'omicidio della vittima di stalking, sarà punito con l'**ergastolo**. **L'art. 576 comma 5.1 c.p.** concernente le circostanze aggravanti dell'omicidio, prevede, infatti, la punibilità con l'ergastolo se il fatto è commesso "dall'autore del delitto previsto dall'art. 612-bis nei confronti della stessa persona offesa".

Il reato è procedibile a querela di parte, (ossia la persona offesa deve esplicitamente far verbalizzare dagli operanti che vuole che l'autore dei fatti denunciati sia perseguito e punito ai sensi di legge); la querela si può presentare entro sei mesi dal fatto e si può rimettere. Si **procede d'ufficio**, invece, quando il fatto è commesso in danno di minore o persona disabile e quando il fatto è connesso con altro delitto procedibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 8, 4° comma della legge in esame si procede altresì d'ufficio quando il fatto è stato commesso da un soggetto già **ammonito**. Quest'ultimo strumento è senz'altro innovativo, in quanto tendente a far cessare la persecuzione della vittima senza far ricorso allo strumento penale, nonché al fine di scongiurare un possibile inasprimento della condotta persecutoria. Consiste in un invito "a tenere una condotta conforme alla legge". **L'ammonimento** assume, infatti, il carattere di una diffida, ma se ne differenzia intervenendo quando il reato è già integrato e comunque prima della proposizione della querela (mentre la diffida è volta a prevenire il reato stesso). La perpetrazione degli atti persecutori successivamente all'ammonimento del Questore comporta l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 8, 3° co. e la perseguibilità d'ufficio del fatto. Sia l'ammonito che la persona offesa possono richiedere copia del verbale di ammonimento.

Per quanto attiene le modifiche apportate al Codice di Procedura Penale il D.L. n. 11/09, convertito in Legge n.39 del 2009, ha, introdotto una nuova misura cautelare, **il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.)**. Tali luoghi sono quelli “abituamente frequentati” potendo quindi consistere, oltre che nell’abitazione e luogo di lavoro, anche in luoghi quali palestra, scuola dei figli etc.. Può trattarsi anche di luoghi frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o persone che hanno con questa una relazione affettiva. Il giudice può anche vietare all’indagato di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con la persona offesa (e/o prossimi congiunti della persona offesa o persone che hanno con questa una relazione affettiva).

E’ opportuno evidenziare, inoltre, che la violazione di una misura cautelare può comportare da parte del giudice, richiesto dal PM, un aggravamento della stessa che può arrivare alla custodia in carcere (art. 276, I co., c.p.p.). Se l’ordinanza del giudice che applica una misura ex art. 282.ter c.p.p. ha stabilito, ad esempio, il divieto di comunicazione, anche solo una telefonata o un messaggio di disturbo ricevuto dalla persona offesa dopo la notifica dell’ordinanza all’indagato, costituisce violazione di quanto imposto e deve essere immediatamente comunicato per iscritto al PM procedente.

Viene, inoltre, esteso al reato in esame **quanto prescritto ex art. 266 c.p.p., ovvero l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche** e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi al reato di “atti persecutori”.

Quanto prescritto **al comma 1 bis dell’art. 392 c.p.p. è esteso all’art. 612 bis**. In tal caso, infatti, il pubblico ministero o la p.s.i. possono chiedere si proceda con **incidente probatorio** all’assunzione della testimonianza di persona minore di anni sedici.

Nel caso, poi, di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’art. 600 quater co. 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612 bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minorenni, con l’ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle

persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di produzione anche audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

Sono stati, inoltre, inseriti nella lista dei reati per cui è previsto **l'arresto obbligatorio in flagranza** la violenza sessuale, la violenza sessuale di gruppo, gli atti sessuali con minorenni, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti contemplate.

La legge in esame ha apportato, inoltre, delle modifiche anche alla **legge Gozzini. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dalla legge Gozzini** possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di violenza sessuale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione di esperti.

Modifiche al Codice Penale

Norma precedente	Norma modificata
<p>Art. 576. Circostanze aggravanti. Pena dell'ergastolo.</p> <p>Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:</p> <p>1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;</p> <p>2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;</p>	<p>Art. 576. Circostanze aggravanti. Pena dell'ergastolo.</p> <p>Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:</p> <p>1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;</p> <p>2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;</p>

<p>3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;</p> <p>4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;</p> <p>5. nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli artt. 519, 520 e 521.</p> <p>5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.</p> <p>È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.</p>	<p>3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;</p> <p>4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;</p> <p>5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies.</p> <p>5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;</p> <p>5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.</p> <p>È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.</p>
<p>-</p>	<p>Art. 612-bis. Atti persecutori.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.</p> <p>La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.</p> <p>La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.</p> <p>Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della</p>

	legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
--	--

* * * *

Modifiche al Codice di Procedura Penale

Norma precedente	Norma modificata
<p>Art. 275. Criteri di scelta delle misure.</p> <p>1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.</p> <p>1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c).</p> <p>2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.</p> <p>2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.</p> <p>2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.</p> <p>3. La custodia cautelare in carcere può essere</p>	<p>Art. 275. Criteri di scelta delle misure.</p> <p>1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.</p> <p>1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c).</p> <p>2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.</p> <p>2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.</p> <p>2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.</p> <p>3. La custodia cautelare in carcere può essere</p>

disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni.

4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno

disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.

4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni.

4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani

<p>1990, n. 135.</p> <p>4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.</p> <p>4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.</p>	<p>regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.</p> <p>4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.</p> <p>4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.</p>
<p>-</p>	<p>Art. 282-ter. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.</p> <p>1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.</p> <p>2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.</p> <p>3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.</p>

-	<p>Art. 282-quater. Obblighi di comunicazione.</p> <p>1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.</p>
<p>Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza.</p> <p>1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.</p> <p>2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:</p> <p>a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;</p> <p>b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;</p> <p>c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;</p> <p>d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-</p>	<p>Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza.</p> <p>1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.</p> <p>2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:</p> <p>a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;</p> <p>b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;</p> <p>c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;</p> <p>d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-</p>

<p>quinquies del codice penale;</p> <p>e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;</p> <p>e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;</p> <p>f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;</p> <p>g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;</p> <p>h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;</p> <p>i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;</p> <p>l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3,</p>	<p>quinquies del codice penale;</p> <p>d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;</p> <p>e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;</p> <p>e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;</p> <p>f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;</p> <p>g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;</p> <p>h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;</p> <p>i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;</p> <p>l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17,</p>
---	---

<p>della L. 13 ottobre 1975, n. 654;</p> <p>l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;</p> <p>m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.</p> <p>3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.</p>	<p>delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;</p> <p>l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;</p> <p>m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.</p> <p>3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.</p>
<p>Art. 392. Casi.</p> <p>1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:</p> <p>a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;</p> <p>b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;</p>	<p>Art. 392. Casi.</p> <p>1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:</p> <p>a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;</p> <p>b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;</p>

<p>c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;</p> <p>d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210;</p> <p>e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);</p> <p>f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;</p> <p>g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.</p> <p>1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600- quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.</p> <p>2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.</p>	<p>c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;</p> <p>d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210;</p> <p>e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);</p> <p>f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;</p> <p>g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.</p> <p>1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600- quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.</p> <p>2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.</p>
<p>Art. 398. Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio.</p> <p>1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di</p>	<p>Art. 398. Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio.</p> <p>1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di</p>

<p>inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.</p> <p>2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:</p> <p>a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;</p> <p>b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;</p> <p>c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.</p> <p>3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero.</p> <p>3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis.</p> <p>4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.</p> <p>5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.</p> <p>5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601,</p>	<p>inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.</p> <p>2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:</p> <p>a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;</p> <p>b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;</p> <p>c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.</p> <p>3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero.</p> <p>3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis.</p> <p>4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.</p> <p>5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.</p> <p>5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601,</p>
--	--

<p>602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.</p>	<p>602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.</p>
<p>Art. 498. Esame diretto e controesame dei testimoni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone. 2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496. 3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande. 4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel 	<p>Art. 498. Esame diretto e controesame dei testimoni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone. 2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496. 3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande. 4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel

<p>corso dell'esame.</p> <p>4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.</p> <p>4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.</p>	<p>corso dell'esame.</p> <p>4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.</p> <p>4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.</p>
---	--

CONDIZIONI DI APPLICABILITA' DELLA LEGGE

Perché sussista la fattispecie delittuosa degli atti persecutori e affinché trovi applicazione la legge in esame è necessario che si configuri:

- il ripetersi della condotta ovvero gli atti e comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati;
- i comportamenti devono essere intenzionali e finalizzati alla molestia;
- occorre che i suddetti comportamenti abbiano l'effetto di provocare disagi psichici, timore per la propria incolumità e quella delle persone care, pregiudizio alle abitudini di vita e un grave stato di ansia e di paura: questo, oltre che grave, deve essere anche prolungato nel tempo. In questo senso, la grave violenza di carattere morale assume un significato più che sotto l'aspetto della minaccia, in modo maggiore come effetto della reiterazione della condotta;

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

L'ufficiale di polizia giudiziaria di fronte ad un caso concreto che presenta aspetti riconducibili al c.d. stalking deve:

- raccogliere e verbalizzare una denuncia-querela con un racconto quanto più dettagliato, analitico e approfondito da parte della vittima, in modo da offrire al PM quanti più elementi di valutazione. La persona offesa dovrà cercare di riferire, in modo più preciso possibile, anche sui pregressi rapporti con il denunciato, specificando se vi è stata convivenza, quanto è durata, e quando precisamente abbiano avuto inizio le condotte persecutorie;
- se la persona offesa presta il consenso si può procedere a fotografare eventuali segni fisici di riferite lesioni/percosse sulla stessa;

- la persona offesa riferisce di sms ricevuti e conservati nella memoria del telefono cellulare, ai sensi dell'art. 354 c.p.p. (“gli ufficiali e gli agenti di p.g. curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero (...)”) sarà necessario procedere alla lettura e trascrizione del testo di ciascun messaggio, compreso numero di utenza mittente, data, orario. Se la persona offesa è disponibile a privarsi del proprio telefono cellulare si può procedere a sequestro dello stesso.
- con riferimento a riportati stati di ansia, stress, squilibrio psicologico da parte della persona offesa in conseguenza delle condotte persecutorie procedere ad acquisire eventuale documentazione medica relativa;
- a riscontro delle dichiarazioni della persona offesa procedere immediatamente ad assumere a sommarie informazioni tutti coloro che possano ritenersi informati, anche solo in parte, ed anche solo per racconti ricevuti, dei fatti e delle condotte denunciate;
- procedere ad individuare tutti i numeri di utenze (e relativo gestore telefonico) nella disponibilità della persona denunciata.

COMMENTO ALLA LEGGE

Il reato di stalking costituisce una novità nel nostro sistema legislativo la normativa pregressa non era in grado, infatti, di affrontare il problema, poiché le fattispecie penali applicabili erano di poco conto (come la contravvenzione di molestie o i delitti di violenza privata o minaccia) e non consentivano interventi adeguati al contrasto del fenomeno, essendo teoricamente possibile attivare strumenti quali ad esempio l'arresto in flagranza e le misure cautelari solo in relazione al reato di violenza privata. Le condotte di stalking venivano considerate penalmente rilevanti solo laddove integravano la fattispecie prevista dall'articolo 660 del codice penale intitolato “Molestia o disturbo alle persone”. Altri mezzi per procedere in ambito giudiziario

erano collegati a previsioni non specificamente dirette a punire lo stalking, bensì dirette a colpire altri illeciti, che potevano accompagnare tali condotte moleste, quali:

Articolo 575 codice penale: omicidio

Articolo 582 codice penale: lesioni personali

Articolo 594 codice penale: ingiuria.

Articolo 595 codice penale: diffamazione.

Articolo 610 codice penale: violenza privata.

Articolo 612 codice penale: minaccia.

Articolo 614 codice penale: violazione di domicilio.

Articolo 635 codice penale: danneggiamento.

Se poi l'autore della molestia era un membro della famiglia convivente con la vittima, la legge 154/2001, prevedeva e prevede tutt'ora, quale misura diretta a proteggere la vittima, l'allontanamento del soggetto maltrattante.

Nel 2009 si arriva all'introduzione, con la legge in esame, di una nuova figura di reato, lo stalking che ricomprende le molestie e tutte quelle condotte insistenti ed ossessive che mirano a ridurre la vittima in uno stato di soggezione psicologica, con ansia, paura, per costringerla ad accettare un contatto intrusivo nella propria vita privata, con conseguenze gravi di diverso tipo. In genere la persecuzione si realizza con la combinazione di più azioni moleste. I comportamenti molesti diventano, infatti, atti persecutori quando siano consapevoli e intenzionali, reiterati, ripetuti e continuati, insistenti e duraturi. Si valuta che debbano continuare per un periodo minimo di 4 settimane ed essere ripetuti almeno per altre dieci volte **Questo è l'elemento caratterizzante che serve a differenziare lo stalking da un comportamento legittimo o da una molestia ai sensi dell'art.660 c.p..** Ovviamente i comportamenti insistenti devono essere non richiesti e non voluti, non graditi e intrusivi tali da creare disagio psicofisico e un ragionevole senso di ansia o paura nella vittima per sé o per l'incolumità di altra persona legata da relazione affettiva o tali da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita..

Le forme più comuni di stalking si concretizzano nelle seguenti modalità:

- **seguire e spiare la vittima:** è questo il comportamento più diffuso, compiuto allo scopo di avvicinarsi il più possibile alla quotidianità della vittima. Poiché il proposito esplicito è quello di controllare il soggetto e di generare timore, lo stalker può arrivare ad avvisarlo delle proprie intenzioni, così da attirarne l'attenzione ed immaginare di instaurare una sorta di relazione;
- **molestare la vittima:** può essere definita come una serie di atti, volontari e riconoscibili, volti a creare allarme, paura, disagio o anche solo insofferenza in colui che ne è oggetto; minacciare la vittima: si concretizza soprattutto danneggiando oggetti a lei cari (o anche animali da compagnia).
- **minacciare la vittima:** si concretizza soprattutto danneggiando oggetti a lei cari (o anche animali da compagnia).

ALTRE OSSERVAZIONI

La legge in esame ha previsto l'obbligo da parte delle forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori di fornire alla vittima stessa, tutte le informazioni relative ai **Centri Antiviolenza presenti sul territorio**, ed in particolare nella zona di residenza, e di provvedere inoltre ad accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesta.

E' stato Istituito, presso il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un numero verde nazionale a favore delle vittime attivo 24 ore su 24.

GIURISPRUDENZA

Cass. pen., Sez. VI, 16/07/2010, n. 32404

Il soggetto che pone in essere molestie perpetrate attraverso l'invio di messaggi di posta elettronica, sms e messaggi attraverso "social network" determinando uno stato di ansia nella vita quotidiana della vittima risponde del reato di "stalking".

Cass. Pen. , sez. V, 05.07.2010 n° 25527

Anche due soli episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il reato di atti persecutori previsto dall'art. 612-bis c.p., se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita.

DOMANDE FREQUENTI

Il reato di atti persecutori può essere commesso soltanto da chi ha intrattenuto una relazione sentimentale/affettiva con la vittima?

Assolutamente no. Il reato può essere commesso da chiunque (uomo o donna) ponga in essere una condotta persecutoria nei confronti di un qualunque soggetto per motivi diversi.

Entro quanto tempo la persona che subisce atti persecutori può presentare la querela e chiedere la punizione del colpevole?

Entro sei mesi

Cos'è l'ammonimento?

L'ammonimento è un provvedimento amministrativo (e non penale) di competenza del Questore che su richiesta della persona che ritiene di essere vittima di comportamenti persecutori, dopo aver valutato i fatti e se ritiene motivata la richiesta anche sulla base delle informazioni raccolte dagli organi investigativi, ammonisce il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento invitandolo ad interrompere il comportamento persecutorio nei confronti della vittima.

Come si fa a richiedere l'ammonimento?

La vittima che intende presentare proposta di ammonimento rappresenta i fatti presso il più vicino Comando Arma/Ufficio di Polizia e chiede, tramite questi ultimi, al Questore, l'ammonimento dell'individuo che la stessa indica come autore dei comportamenti persecutori.

Cosa accade al soggetto che, ammonito dal Questore, continua il suo comportamento persecutorio?

Se l'autore dei comportamenti persecutori, nonostante l'ammonimento, continua la sua azione e la vittima lo riferisce alle Autorità competenti, questi verrà perseguito penalmente senza la necessità che la vittima presenti querela.

RIFERIMENTI NORMATIVI E NORME DI COLLEGAMENTO

Legge Gozzini

Legge 10 ottobre 1986, n. 663

“Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”

Legge 4 agosto 2001, n. 154

“Misure contro le violenze nelle relazioni familiari”